



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Saverio Ruperto. ... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio .....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 11.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il 10 marzo 2009 il ricorrente presentava all'incasso presso la sua Banca (A) sette effetti diretti (cambiali) domiciliati presso altra Banca (B); nel dettaglio:

	scadenza titolo:	importo:
1.	14/04/2009	500,00 Eur
2.	29/04/2009	500,00 Eur
3.	18/05/2009	1.000,00 Eur
4.	09/06/2009	500,00 Eur
5.	30/06/2009	500,00 Eur
6.	13/07/2009	500,00 Eur
7.	29/07/2009	845,00 Eur



Dopo alcuni giorni dalla data di scadenza degli effetti, la Banca B faceva sapere al cliente, tramite la banca A, che gli stessi erano presso il P.U. e che il debitore avrebbe comunque pagato non appena possibile.

In data 24 settembre 2010 l'odierno ricorrente inoltrava formale reclamo avverso la Banca B precisando che, dopo numerosi solleciti, era stato effettivamente rimesso l'importo dei primi tre effetti (€ 500,00; € 500,00; € 1.000,00) ma non quello dei restanti quattro titoli. Precisava che a seguito di ulteriori richieste di spiegazioni da parte della Banca A (nota del 13 agosto 2009) circa l'esito in dettaglio degli effetti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 nonché dei motivi dell'eventuale mancato protesto presso il P.U. e del ritardo nel regolamento, veniva a sapere che gli effetti nn. 4 e 5 non erano stati pagati alla scadenza e tuttavia non erano stati inviati al protesto in quanto si trattava di cambiali dirette e, in assenza di altri obbligati al pagamento, non vi era la necessità di impedire una eventuale decadenza del diritto di regresso ex art. 60 della legge cambiaria (nota del 18 agosto 2009).

Il ricorrente aggiungeva che in seguito erano pervenuti gli accrediti degli effetti, tuttavia i nn. 6 e 7 erano stati restituiti protestati; chiedeva quindi di conoscere i motivi del "comportamento arbitrario" dell'intermediario, precisando che quest'ultimo aveva di fatto trattato in modo diverso cambiali aventi caratteristiche identiche, contro i dettami dell'art. 60 della legge cambiaria. Dichiarando di aver subito un danno, al momento non quantificabile, per effetto del diverso trattamento nel regolamento degli effetti, da un lato, e del notevole ritardo nella rimessa cambiaria, dall'altro, chiedeva il riconoscimento degli "importi dei quali era stato inizialmente rimesso il pagamento e di essere risarcito per intero delle somme relative agli esiti delle cambiali citate". Con nota del 17 novembre 2009 la Banca B rigettava le richieste avanzate dal ricorrente e spiegava che il diverso trattamento nel regolamento delle cambiali nn. 6 e 7 ("insoluti e protestati" vs "insoluti") dipendeva da "scelte contingenti" che comunque non avevano arrecato danno al cliente, vista l'assenza di girate sui titoli. Sottolineava la mancanza di una sua responsabilità in merito ai tempi per la formalizzazione degli esiti dei titoli, negoziati presso altra banca, e precisava che dei tre effetti nn. 1, 2 e 3 non era mai stato inviato l'esito elettronico di "pagato", come invece sostenuto dal cliente, bensì esclusivamente un messaggio di "presso il notaio", come per gli altri quattro titoli. Il ricorrente proponeva ricorso all'ABF l'8 marzo 2010 chiedendo a questo



Collegio di disporre in suo favore, da parte della Banca B, il pagamento della somma totale di € 2.500,00 così scorporabile: a) pagamento dell'importo delle cambiali presentate all'incasso presso la Banca A e risultate insolute (nn. 1, 2 e 3) per € 1.500,00; b) relative spese di insoluto per € 211,00; c) spese e danni da mancato incasso, tempo impiegato per ricerche e documentazione per € 289,00.

Nelle sue controdeduzioni del 2 aprile 2010 l'intermediario chiedeva a questo Arbitro di dichiarare non accoglibile il ricorso, considerata l'assenza di un qualsiasi pregiudizio, in capo al ricorrente, imputabile alla Banca. Premetteva che il ricorrente era cliente di altra Banca (A) e presso questa aveva presentato le cambiali in oggetto, al dopo incasso, con domiciliazione presso la propria filiale (Banca B); e che il debitore era suo cliente (della Banca B), contitolare e amministratore di una impresa edile di un certo rilievo, ora a contenzioso a seguito di una improvvisa e non tamponata crisi di liquidità. Ribadiva quindi che le modalità di resa degli effetti, cinque insoluti e due protestati, erano dipese da "scelte contingenti" e "nell'interesse di tutti": il fatto che il protesto fosse "inutile (e costoso)" al creditore diretto vista l'assenza di girate; la circostanza per cui il debitore era comunque riuscito sempre a tener fede ai propri impegni, seppure con difficoltà. Il tutto nella "ragionevole presunzione" che gli effetti sarebbero stati onorati dal debitore; essendo ad un certo punto chiaro che "gli eventi avevano ormai irrimediabilmente travolto la solvibilità" del debitore, gli ultimi due effetti di € 500,00 e € 845,00 (nn. 6 e 7) sono stati protestati. Per i tre effetti di € 500, € 500 e € 1.000 (nn. 1, 2 e 3), come peraltro per gli altri quattro, non era mai stato inviato l'esito elettronico di "pagato" ma solo un messaggio di "presso il notaio"; quindi, deduceva l'intermediario, l'accredito menzionato dal ricorrente era stato "presumibilmente" eseguito dalla Banca A sulla base delle indicazioni di esito richieste e ottenute dalla stessa, in maniera "inusuale" rispetto alle regole vigenti nel sistema sui servizi di incasso e pagamento, direttamente dalla filiale domiciliaria degli effetti senza particolari e qualificate formalizzazioni (non previste e, peraltro, non rintracciate né dalla Banca né dal ricorrente). Tali indicazioni, concludeva l'intermediario, non potevano costituire per la Banca A "un fattore di valido e legittimo affidamento per procedere all'accredito del valore degli effetti, al contrario rappresentato solo dall'esito elettronico di pagamento mai rilasciato".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

### **Diritto**

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda del ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.

Venendo al merito della questione, si osserva che il cliente contesta sostanzialmente all'intermediario convenuto (Banca B):

- di non aver proceduto al protesto di tutti gli effetti cambiari rimasti insoluti, bensì solo di alcuni di essi;
- di aver generato nell'altro intermediario (Banca A) un affidamento circa l'avvenuto pagamento degli effetti che aveva indotto detto intermediario ad accreditare al cliente le somme corrispondenti, salvo poi richiederne la restituzione al cliente, una volta verificato l'esito effettivo di "insoluto".

Questa seconda contestazione viene rintuzzata dalla banca convenuta con l'invocazione di una circostanza di fatto, che non viene smentita né contraddetta dal ricorrente (e deve darsi allora per ammessa: cfr. art. 115 c.p.c.): il fatto cioè che la banca A, in deroga alla prassi vigente nel sistema in ordine ai servizi di incasso e di pagamento, aveva eseguito gli accrediti, che il ricorrente dichiara di aver ricevuto, sulla base di indicazioni di esito ottenute solo informalmente; mentre il presupposto rituale ed usuale per l'accreditamento è costituito dall'esito elettronico "pagato", mai rilasciato dalla banca B.

In merito alla prima delle contestazioni, la banca B eccepisce che la levata del protesto non costituisce un obbligo, bensì semmai un onere, l'assolvimento del quale è strumentale all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dei soggetti (traente, giranti) che sono appunto qualificati come obbligati cambiari in via di regresso. Si giustificerebbe pertanto la decisione di non far "protestare" i titoli in questione, poiché per l'assenza di obbligati cambiari in via di regresso il protesto non avrebbe arrecato alcun vantaggio al creditore e avrebbe anzi comportato un aggravio di spese a suo carico: è infatti pacifico (cfr. Cass., 18 febbraio 1980, n. 1177; Cass., 13 marzo 1980, n. 1683; Cass., 12 gennaio 1995, n. 329; Cass., 24 marzo 2006, n. 6687) che il protesto non sia richiesto per esercitare l'azione cartolare contro l'emittente del pagherò cambiario, né per esperire l'azione causale. Peraltro, tale considerazione di opportunità era caduta con riferimento agli ultimi due effetti, per i quali era stato levato il protesto, poiché la situazione



economico-finanziaria della società emittente i pagherò cambiari era a tal punto degenerata da rendere impossibile un ritorno alla solvibilità.

L'eccezione appare fondata. Alla stregua degli artt. 51, 60 legge cambiaria (così come della disposizione omologa della legge assegni, artt. 45, 46), il protesto è l'atto, redatto da pubblico ufficiale, che contiene la constatazione solenne dell'inadempimento del debitore principale e costituisce il presupposto per l'esercizio, da parte sua, delle azioni nei confronti degli obbligati in via di regresso. Se, con riferimento ad un determinato titolo, obbligati in via di regresso non vi sono, il protesto non necessita di essere levato. La mancata levata del protesto non può dunque considerarsi come inadempimento di un obbligo e l'obbligo non graverebbe comunque sulla banca domiciliataria.

Per le ragioni esposte ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto. Tuttavia, osserva che il cliente ha atteso numerose settimane (dalla data di scadenza dei pagherò) prima di poter ottenere informazioni precise e di poter fare chiarezza sul punto se le cambiali fossero state o meno pagate ed ha alla fine ottenuto le suddette informazioni solo a seguito di reiterate richieste e sollecitazioni alla banca B attraverso la propria banca (banca A) e cioè con dispendio di tempo e di energie.

Pertanto il Collegio ritiene opportuno, nell'esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, ribadire la necessità che le banche, nella prestazione del servizio di incasso e pagamento di effetti cambiari, si comportino con il maggior grado possibile di trasparenza e di tempestività nei confronti del cliente-creditore cambiario, in modo che questi non debba impegnare tempo e fatica per conoscere quale esito abbiano avuto i suoi titoli (se siano rimasti o meno insoluti).

**P.Q.M.**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE